

N. 61165 Repertorio

N. 18323 Raccolta

-----**VERBALE**-----

-----**REPUBBLICA ITALIANA**-----

L'anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 9,30 (nove e trenta minuti) in Novara e nel mio studio, avanti a me dottor Gabriele Salerno, Notaio in Novara con studio in Via XX Settembre n. 18/a iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato,-----

-----è presente il signor:-----

- SONZINI ROBERTO, nato a Oleggio il giorno 11 febbraio 1965, il quale interviene ed agisce al presente atto unicamente nella sua qualità di Presidente del Comitato di Gestione dell'Associazione mutualistica denominata:-----

- "CIMI AV - CASSA INTEGRAZIONE MALATTIA INFORTUNIO E ASSISTENZE VARIE", con sede in Novara Via Ravizza n. 4, ove il predetto per la carica domicilia, Codice Fiscale 94024410030.-----

Detto comparente, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, mi chiede di redigere il presente verbale del Comitato di Gestione della predetta associazione riunito in questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente-----

-----**ORDINE DEL GIORNO**-----

- 1 - Modifica della denominazione;-----
- 2 - Modifica della finalità e scopi;-----
- 3 - Adozione di un nuovo testo dello statuto;-----
- 4 - Varie ed eventuali.-----

Ai sensi dello statuto sociale assume la presidenza della riunione il costituito signor SONZINI ROBERTO il quale chiama me Notaio a fungere da segretario e constata e dichiara che:-----

a) la presente tornata è stata regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 12 del vigente statuto sociale;-----

b) sono presenti i seguenti componenti del Comitato di Gestione signori:-----

- SONZINI ROBERTO, suddetto, Presidente;-----
- CAPACCHIONE EMILIO, nato a Salerno il 3 luglio 1968, Vicepresidente;---
- LODA MARIA ANGELA, nata a Novara il 22 marzo 1961;-----
- PEDRALE PAOLA, nata a Vercelli il 24 giugno 1979;-----
- GHIGLIETTI DANIELE, nato a Novara il 23 luglio 1959;-----
- BOTTARO LUCA, nato a Vercelli il 15 agosto 1983.-----

Dichiara pertanto regolarmente costituita la presente tornata e dunque atta a validamente deliberare sui punti all'Ordine del Giorno di cui si inizia la trattazione alla quale, peraltro, nessuno dei presenti si oppone dichiarandosi tutti sufficientemente informati.-----

Prende la parola esso Presidente ed illustra ai presenti le ragioni che rendono opportuno modificare la denominazione sociale e la finalità e gli scopi dell'associazione, nonché adottare un nuovo testo di statuto.-----

Dopo breve discussione il Comitato di Gestione, all'unanimità e con voto palese (per alzata di mano), come il Presidente dichiara di aver personalmente accertato,-----

-----delibera-----

- di modificare la denominazione sociale da "CIMI AV - CASSA INTEGRAZIONE MALATTIA INFORTUNIO E ASSISTENZE VARIE" a "CIMI AV ENTE BILATERALE AGRICOLO DI NOVARA E V.C.O.";-----

- di modificare la finalità e gli scopi della predetta Associazione, come meglio precisato all'articolo 3 dello statuto di cui infra;-----

**REGISTRATO A  
NOVARA**

Serie 1T

Numero 4772

Data 20/04/2018

Esatti euro 356,00

- di adottare le norme di funzionamento dell'Associazione che sono contenute nel documento denominato "Statuto dell'associazione CIMIAV ENTE BILATERALE AGRICOLO DI NOVARA E V.C.O." che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avuta dal comparente, me Notaio consenziente.

Il comparente signor SONZINI ROBERTO resta dai presenti delegato ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte quelle varianti, modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nei pubblici registri.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola l'assemblea viene sciolta alle ore 9,38 (nove e trentotto minuti).

Il Presidente dà atto di aver personalmente regolato lo svolgimento dell'intera riunione.

\*\*\*\*\*

1) Ai fini di quanto disposto dall'articolo 63 comma 1 lettera a) della legge 147/2013 come modificata dalla legge 124/2017, si precisa che l'importo della somma dovuta a titolo di tributi e/o di spese anticipate ex art. 15 primo comma del D.P.R. 633/1972 ammonta ad Euro 365,10 (trecentosessantacinque virgola dieci) così suddivisi:

- \* Euro 200,00 (duecento virgola zero zero) per imposta di registro;
- \* Euro 156,00 (centocinquantasei virgola zero zero) per imposta di bollo;
- \* Euro 9,10 (nove virgola dieci) per tassa archivio.

2) Il costo complessivo del presente atto (fatte salve eventuali variazioni dipendenti dalla liquidazione di imposta effettuata dall'agenzia delle entrate) ammonta ad Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) di cui Euro 365,10 (trecentosessantacinque virgola dieci) per le anticipazioni evidenziate nel comma precedente, ed è a totale carico dell'Associazione "CIMIAV ENTE BILATERALE AGRICOLO DI NOVARA E V.C.O." nei confronti della quale verrà rilasciata corrispondente fattura nei termini di legge.

3) Ai fini di quanto disposto dall'art. 9 comma 4 del D.L. n.1/2012 come modificato dal comma 150 della legge 124/2017, il signor SONZINI ROBERTO, nella sua predetta qualità, dichiara:

- \* di aver ricevuto in forma scritta o digitale, prima della stipula del presente atto, il preventivo di massima contenente le singole voci di costo dell'atto nonché i dati della polizza assicurativa per i danni provocati dall'attività professionale;
- \* di essere stato edotto del grado di complessità dell'incarico conferito e di tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino al momento della conclusione dell'incarico;

\* che il compenso per le prestazioni professionali è stato pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte di mio pugno su due pagine e la presente fino a qui di un foglio. E' stato quindi da me Notaio letto al comparente che lo approva in quanto conforme a verità e con me lo sottoscrive alle ore 9,40 (nove e quaranta minuti).

Firmato in originale

Sonzini Roberto

Gabriele Salerno Notaio

atto n° 19 del n. 61165/18322 di Repertorio del 18 Aprile 2018

## Statuto dell'associazione CIMIAV Ente Bilaterale Agricolo di Novara e V.C.O.

### Art. 1 – Costituzione e denominazione

In applicazione dell'art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti stipulato in data 22/10/2014 e del Contratto interprovinciale di Lavoro di Novara VCO sottoscritto in data 31.03.2017, tenuto conto della legge n.30/2003 e del d.lgs. 276/2003, è costituito per iniziativa delle Organizzazioni Datoriali e Sindacali agricole, l'Ente Bilaterale denominato: CIMIAV Ente Bilaterale Agricolo di Novara e V.C.O.

### Art. 2 – Sede e durata

L'Ente Bilaterale ha sede in Novara Via Ravizza n. 4 ed opera senza fini di lucro, secondo le norme di diritto privato ai sensi dell'art. 36 del codice civile. La sua durata è stabilita senza prefissione di termini.

### Art. 3 – Finalità e scopi

L'Ente Bilaterale ha i seguenti scopi:

1. integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio ed in genere di integrare l'assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell'ambito del settore agricolo e florovivaistico delle province di Novara e V.C.O.;
2. riconoscere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ulteriori trattamenti e prestazioni in favore dei lavoratori agricoli e florovivaisti delle province di Novara e V.C.O.;
3. osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro agricolo e florovivaistico delle province di Novara e V.C.O., finalizzato a promuovere incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento alle pari opportunità;
4. promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei lavoratori agricoli e florovivaisti delle province di Novara e V.C.O.;
5. promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro nelle province di Novara e V.C.O.;
6. promuovere studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali;
7. riscuotere per conto delle associazioni datoriali e sindacali la contribuzione dovuta dalle aziende datrici di lavoro per l'assistenza contrattuale prevista dal contratto provinciale di lavoro;
8. promuovere e realizzare attività utili all'inclusione e all'inserimento nella società italiana dei lavoratori anche immigrati;
9. promuovere lo sviluppo delle relazioni sindacali e l'applicazione della contrattazione collettiva;
10. esercitare altre funzioni che le Parti costituenti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali.

Per l'attuazione dei suoi scopi l'Ente Bilaterale può aderire ed essere affiliato alle Organizzazioni Sindacali di categoria al fine di promuovere e concorrere alle iniziative delle stesse nell'ambito dei compiti istituzionali.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Ente Bilaterale potrà dotarsi di strutture operative.

Per dare attuazione ai punti sopra citati l'Ente Bilaterale si doterà di un Regolamento interno approvato dal Comitato di Gestione.

L'ente bilaterale subentra, a tutti gli effetti, nei rapporti che alla data della sua costituzione risultino pendenti alla C.I.M.I.A.V., pertanto la continuità della gestione, nonché il riconoscimento delle prestazioni agli aventi diritto in base alla previgente regolamentazione e ancora suscettibili di erogazione saranno in carico, e quindi gestiti, dal CIMIAV – Ente Bilaterale Agricolo di Novara e V.C.O.

### Art. 4 – Patrimonio

Souza Roberto

Il patrimonio dell'Ente Bilaterale è costituito da:

- A. Contributi previsti dal Contratto interprovinciale del lavoro;
- B. Contributi, liberalità ed erogazioni da chiunque disposti;
- C. Ogni altra eventuale entrata.

#### Art. 5 - Modifiche della contribuzione

Il gettito dei contributi di cui al precedente art. 4 e ogni altra entrata dell'ente saranno accreditati su appositi conti correnti bancari e/o postali aperti e intestati all'ente medesimo, dai quali verranno prelevate le somme necessarie per le spese di gestione e finanziamento (canoni di locazione ed attrezzature, sede, spese postali, telefoniche, cancelleria, stampati, reperimento elenchi datori di lavoro e lavoratori, spese per personale eventuale e quant'altro), per quelle finalizzate alle erogazioni assistenziali integrative e, nei limiti delle ulteriori necessità esistenti, per altre attività a favore degli operai e dei datori di lavoro agricolo.

Qualora il gettito dei contributi di cui al precedente art. 4, detratte le spese di gestione, risulti insufficiente per l'erogazione delle prestazioni assistenziali integrative di cui al punto 1. dell'art. 3 e per lo svolgimento delle altre attività previste dal medesimo art. 3, il Comitato di Gestione potrà deliberare l'aumento delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.

#### Art. 6 - Esercizio sociale

L'esercizio dell'Ente Bilaterale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Comitato di Gestione redige ed approva il conto consuntivo e il bilancio preventivo, che viene comunicato a tutte le Organizzazioni promotrici. Per la gestione dei trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio di cui all'art. 3 punto n.1, l'Ente Bilaterale deve tenere una contabilità separata con evidenza delle quote di contribuzione destinate allo scopo e delle relative spese per prestazioni.

#### Art. 7 - Responsabilità

Le Organizzazioni Sindacali dei Datori di lavoro e dei Lavoratori dell'agricoltura e florovivaisti delle province di Novara e V.C.O. promuovono la costituzione e l'attività dell'Ente Bilaterale nell'esercizio delle loro funzioni di rappresentanza dei rispettivi iscritti e degli interessi nelle categorie di appartenenza. Esse non sono responsabili, né direttamente, né indirettamente, della gestione e amministrazione dell'Ente Bilaterale e degli atti da questo adottati o dei provvedimenti assunti, né sono altresì responsabili degli atti compiuti dai propri designati nell'esercizio delle loro funzioni in seno all'Ente Bilaterale. Esse sono altresì escluse da ogni e qualsiasi forma di rappresentanza diretta dello stesso, essendo la loro funzione esclusivamente finalizzata ad attuare precise norme contrattuali.

#### Art. 8 - Organi

Sono organi dell'Ente Bilaterale

- a) Il Comitato di Gestione;
- b) Il Presidente / Vice Presidente;
- c) Il Collegio Sindacale.

#### Art. 9 - Comitato di Gestione

L'amministrazione e la gestione dell'Ente Bilaterale nonché l'accertamento dei requisiti e delle condizioni per la spettanza delle prestazioni assistenziali e l'erogazione delle medesime spettano ad un Comitato di gestione, composto da 6 membri di cui 3 in rappresentanza dei Datori di lavoro e 3 in rappresentanza dei Lavoratori, designati, rispettivamente, dalla Federazione Interprovinciale Coldiretti di Novara e VCO, dalla Confagricoltura di Novara e V.C.O., dalla Confederazione Italiana Agricoltori di Novara Vercelli e VCO e dalle Federazioni Provinciali di Categoria FLAI CGIL di Novara e del Verbano Cusio Ossola, FAI CISL Piemonte Orientale e UILA UIL territoriale di Vercelli, Novara, Biella e Verbania.

Essi durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

Nella sua  
Vice-Pres  
Sindacal  
compon  
membro  
metà del  
ricostitui  
consequ  
sia di or  
In partic  
a) a  
B  
b) a  
c) a  
d) a  
e) a  
e  
f) a  
g) a  
h) i  
i) A  
v  
s  
j) r  
k)  
l)  
m)  
Art. 10  
Il Com  
volte a  
Le riun  
intern  
Non è  
diritto  
Per la  
neces  
Per le  
di alm  
Art. 11  
Il Pre  
compo  
Il Pres  
a) ha  
Gestio  
categ  
b) con  
c) cur  
leggi,  
Gesti  
Il Vice

Nella sua prima riunione il Comitato di Gestione nomina, nel suo seno, il Presidente e il Vice-Presidente su proposta delle Organizzazioni Datoriali e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei componenti del Comitato, l'Organizzazione che lo aveva designato indica un nuovo membro, che resterà in carica sino a scadenza degli altri componenti. Mancando oltre la metà dei componenti, si intendono decaduti tutti i membri del Comitato, che dovrà essere ricostituito per intero. Il Comitato di Gestione delibera tutti gli atti utili o necessari al conseguimento degli scopi dell'Ente Bilaterale essendo munito, a tal fine, di ogni potere sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

In particolare, il Comitato di gestione delibera in merito:

- a) alle linee programmatiche dell'attività istituzionale e della gestione dell'Ente Bilaterale;
  - b) alla nomina, fra i propri membri, del Presidente e del Vice-Presidente;
  - c) alle modalità di riscossione dei contributi di cui all'art. 4;
  - d) all'approvazione del conto consuntivo e del preventivo;
  - e) alle eventuali modifiche delle prestazioni in relazione all'andamento della gestione ed al prevedibile utilizzo delle stesse da parte degli iscritti;
  - f) alla decisione su eventuali ricorsi in materia di spettanza delle prestazioni;
  - g) ad eventuali temporanei investimenti delle disponibilità;
  - h) in generale, a tutte le materie relative alla corretta gestione dell'Ente Bilaterale.
  - i) Ad ogni riunione il comitato di gestione nomina un segretario con funzioni verbalizzanti.
- Spetta altresì al Comitato di Gestione approvare:
- j) regolamenti relativi alle modalità ed alle procedure di erogazione delle prestazioni assistenziali integrative e delle altre eventuali prestazioni;
  - k) regolamento Organizzativo interno;
  - l) qualsiasi modifica al presente Statuto;
  - m) lo scioglimento dell'Ente Bilaterale.

#### Art. 10 – Deliberazioni

Il Comitato di gestione si riunisce di norma una volta al mese e comunque almeno cinque volte all'anno.

Le riunioni sono convocate dal Presidente secondo le modalità stabilite dal regolamento interno.

Non è ammessa delega di rappresentanza. I componenti il Collegio Sindacale hanno diritto di intervento alle riunioni del Comitato e devono essere convocati.

Per la regolare costituzione del Comitato e la validità delle sue deliberazioni sono necessari la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Per le deliberazioni di cui alle lettere j), k), l) e m) dell'art. 9 è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Comitato di Gestione.

#### Art. 11 – Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente e il Vice-Presidente sono nominati dal Comitato di Gestione fra i suoi componenti, e durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Ente Bilaterale e, previa delibera del Comitato di Gestione, può nominare procuratori delegati per il compimento di singoli atti o di intere categorie di atti;
- b) convoca e presiede il Comitato di Gestione;
- c) cura e segue l'attività complessiva dell'Ente Bilaterale accertandone la conformità alle leggi, ai contratti collettivi, al presente Statuto ed ai regolamenti approvati dal Comitato di Gestione.

Il Vice-Presidente Svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 12 – Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 componenti effettivi e tre supplenti di cui uno con funzioni di Presidente designato congiuntamente dalle Parti Datoriali e Sindacali tra i soggetti iscritti all'albo dei revisori dei conti. I restanti componenti sono designati pariteticamente dalle Organizzazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

I sindaci durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni di controllo secondo le norme contenute nel Codice Civile, in quanto applicabili. In particolare il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione dell'Ente Bilaterale, vigila sull'osservanza delle leggi, dei contratti collettivi, delle norme statutarie e regolamentari, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; redige apposita relazione sul conto consuntivo da presentare al Comitato di Gestione.

Il Collegio dei Sindaci accerta altresì, almeno ogni sei mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Ente Bilaterale.

I Sindaci possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e possono richiedere notizie riguardanti l'andamento della gestione o determinate operazioni.

Il Collegio redige verbale di tutte le riunioni e ispezioni. I verbali sono trascritti nel libro del Collegio dei Sindaci.

Art. 13 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Ente Bilaterale il Comitato di Gestione nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Ultimata la liquidazione, il patrimonio residuo dell'Ente Bilaterale sarà devoluto alla promozione di iniziative tese al miglioramento del trattamento assistenziale, delle condizioni di vita e di sicurezza dei lavoratori agricoli e florovivaisti delle province di Novara e V.C.O.

Art. 14 – Regolamento

Per l'attuazione del presente statuto l'ente si doterà di regolamento, che dovrà essere approvato dal Comitato di Gestione entro trenta giorni dall'approvazione del presente statuto. Stante quanto convenuto le parti prendono atto che i compiti già attribuiti alla CIMIAV sono assorbiti dal CIMIAV Ente Bilaterale Agricolo di Novara e V.C.O. I comparenti, informati ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 s.m.i prestano consenso al trattamento e alla conservazione dei dati personali anche tramite strumenti elettronici per le finalità dell'ente.


Souzin Roberto



E' copia conforme all'originale che, sottoscritto nei modi di legge, trovasi tra i miei atti.

Copia per uso consentito dalla legge

Novara, li 7 gennaio 2019

A large, stylized handwritten signature in black ink is written across the center of the page. To the right of the signature, there is a circular official stamp. The stamp contains the text "COURT OF AUDITORS" and "NOVARA" around its perimeter, with some illegible text in the center.

uno con  
cali tra i  
designati  
cali dei  
  
enute nel  
controlla  
contratti  
ontabilità  
contabili;  
one. -  
cassa e  
  
ontrollo e  
erminate  
  
libro del  
  
no o più  
  
luto alla  
le, delle  
vince di  
  
a essere  
presente  
buti alla  
/C.O. I  
senso al  
onici per